



Associazione
Bresciana
Autoscuole

CARRELLI ELEVATORI: A partire dal 19.04.2000 è fatto obbligo del Datore di Lavoro (D.L. 359/99) dare istruzione ed informazioni sull'uso ed utilizzo dei carrelli elevatori. Detto Decreto permette l'utilizzo di carrelli elevatori esclusivamente ai lavoratori in possesso dell'adeguata istruzione. I corsi sono di norma svolti dalle aziende che si occupano di antinfortunistica (ad esempio la FARCO di Castelmella www.farco.it o la CONAST di Brescia www.conast.it

ESERCITAZIONI DI GUIDA SU AUTO PRIVATA (Art. 122 C.S.)

Quando l'allievo si esercita su auto privata, l'accompagnatore (papà, nonno, ecc.) deve avere età inferiore a 65 anni e almeno 10 anni di patente, oppure patente superiore.

La sanzione per la violazione queste norme prevede il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi e una sanzione da € 343,35 a € 1.376,55.

GUIDA SENZA PATENTE (ART. 116)

E' prevista l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032 nel caso di guida di autoveicoli e motoveicoli:

- senza aver conseguito la patente;
- con patente revocata;
- con patente non rinnovata per mancanza dei requisiti;

Nel caso di reiterazione della violazione nel biennio è prevista la pena dell'arresto fino ad un anno.

LIMITAZIONE NEOPATENTATI

ART. 117 COMMA 2: Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi.

ART 117 COMMA 2-bis: (per patenti rilasciate dopo il 09/02/11): Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dalla data del rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 KW/T. Nel caso di veicoli di categoria M1 (veicoli adibiti al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere, escluso il conducente), ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 KW. Per tara si intende il peso del veicolo in ordine di marcia più il peso del conducente, calcolato per convenzione pari a 75 kg.

Autovetture M1	KW : [(massa a vuoto + 75 kg) : 1000]	Si può guidare se il risultato è inferiore a 55. Va rispettato l'ulteriore limite di potenza massima di 70 kw.
Autocarri	KW : [(massa complessiva F2 - portata + 75 kg) : 1000]	Si può guidare se il risultato è inferiore a 55.

Chi non rispetta questo obbligo rischia una sanzione di € 152,00 e la sospensione della patente da due a otto mesi. Inoltre in caso di incidente l'assicurazione potrebbe esercitare il diritto di rivalsa.

Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188(titolari dell'apposito contrassegno), purché la persona invalida sia presente sul veicolo.

D'altro canto, invece, queste stesse limitazioni sono estese ai primi tre anni dalla data di rilascio della patente, indipendentemente dalla durata della sospensione, per chi ha subito la sospensione della patente ai sensi dell'art. 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990 in materia di sostanze stupefacenti (*Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui all'articolo 72, comma 2, e' sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative: a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla; b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla; c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli; d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario*)

LIMITAZIONI NEOPATENTATI: ONLINE LA VERIFICA IN BASE ALLA TARGA

Sul portale dell'automobilista è stato pubblicato un servizio gratuito per verificare online, digitando solo la targa di immatricolazione, se un veicolo può essere guidato da un neopatentato nel rispetto delle limitazioni previste dal codice stradale

(<https://www.ilportaledellautomobilista.it/http://voas.ilportaledellautomobilista.it:7777/cittadino/public/LimitiGuidaNeopatentatiHome.page>)

PATENTI SPECIALI

I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono, guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis (art.116 comma 5).

Requisiti	Patente categoria A e B	Patente superiore	
Vista Decreto 31/10/2010 Allegato	7/10 complessivi con non meno di 2/10 per l'occhio che vede di meno, raggiungibile anche con lenti. Il medico monocaratico può rilasciare il certificato medico anche a un candidato monocolo purchè l'acutezza visiva dell'occhio superstite sia pari ad almeno 8/10, raggiungibile anche con lenti.	8/10 nell'occhio che vede meglio e 4/10 nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione di lenti . A seguito della perdita di visione di un occhio la Commissione Medica, con parere favorevole di uno specialista, può consentire la guida con eventuali prescrizioni e limitazioni.	
Udito Codice della Strada. Art.323	occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza .	occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno, con valutazione della funzione uditiva senza l'uso di apparecchi correttivi.	
Validità Decreto 08/09/2010	Fino a 50 anni 10 anni da 50 a 70 anni 5 anni da 70 a 80 anni 3 anni dopo 80 anni 2 anni in CML	C – CE	fino a 65 anni 5 anni dopo 65 anni 2 anni in CML
		Cat. D	fino a 60 anni 5 anni da 65 a 68 anni 1 anno in CML

PATENTE CATEGORIA A

E' automaticamente in possesso di patente categoria A chi ha conseguito la patente categoria B prima del **01/01/86**.

Con la patente B conseguita tra il **01/01/86** e il **25/04/88** si può circolare solo in Italia. Per andare all'estero va sostenuto un esame di guida presentando la pratica per la prova birilli.

La patente categoria B autorizza in ogni caso la guida di motocicli di potenza non superiore 11 KW e cilindrata non superiore a 125 cc; entrambe le condizioni devono essere rispettate (es.: non si può guidare una moto avente una cilindrata di 150 cc anche se ha una potenza di soli 10 KW)

Cat.	Età	Cilindrata	Potenza	Passeggeri	Quadricicli
A1	16	Tra 75 e 125 CC	Fino a 11 KW	NO	Fino a 400 kg e 15 KW (550 kg per il trasporto merci)
A2	18	Sup. a 120 CC	Fino a 25 KW	SI	Fino a 1300 KG
A3	21	Sup. a 120 CC	Sup. a 35 KW	SI	Fino a 1300 KG

CARATTERISTICHE DELLE MOTO PER L'ESAME

PATENTE CATEGORIA B

Motocicli con cilindrata non superiore a 125 cc e potenza non superiore a 11 kw (solo sul territorio nazionale)

Tutti i tricicli e i quadricicli

Tutte le macchine agricole (anche eccezionali)

Le macchine operatrici non eccezionali (vedi libretto). Per le eccezionali serve la patente C.

CAP B

L'età minima per il conseguimento del KB è 21 anni (art.311 comma 4 Codice della strada).

I mutilati ed i minorati fisici, non possono, guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. **Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis (art.116 comma 5).**

PATENTE CATEGORIA BE

L'età minima per il conseguimento della patente BE è 18 anni e non può essere conseguita da chi è in possesso di patente speciale.

La patente BE non serve in nessun caso se il rimorchio è leggero e cioè inferiore a 750 kg (anche se la somma supera le 3,5 tonnellate).

La BE serve per guidare motrici con rimorchio quando i rimorchio non è leggero (superiore a 750 kg) e:

- La massa a vuoto della motrice è inferiore alla massa a pieno carico del rimorchio anche se il complesso dei veicoli non supera le 3,5 t
- La massa della motrice + la massa del rimorchio supera le 3,5 t

Rapporto di peso tra motrice e rimorchio:

- Autoveicoli che effettuano trasporto merci: la massa a pieno carico rimorchio non può eccedere l'**80%** della massa a vuoto della motrice
- Autoveicoli che trainano roulotte o attrezzature da campeggio: la massa a pieno carico rimorchio non può eccedere il **100%** della massa a vuoto della motrice
- Fuori strada: la massa a pieno carico rimorchio non può eccedere il **150%** della massa a vuoto della motrice

In ogni caso la di massa a pieno carico del rimorchio non può essere superiore alla massa rimorchiabile della motrice.

Trasporto TATS (trasporto attrezzature turistico sportive)

Pur restando l'obbligo di avere la patente BE come nel caso precedente si può trainare un rimorchio di massa a pieno carico superiore alla massa rimorchiabile della matrice purchè durante la marcia il rimorchio abbia un peso effettivo complessivo non superiore alla massa rimorchiabile della motrice.

PATENTE CATEGORIA D

L'età minima per il conseguimento della patente D è 21 anni.

La patente abilita a guidare autobus privati di imprese con un numero di posti superiore a 9 compreso il conducente.

Per guidare autobus in servizio di linea, in servizio di noleggio con conducente e scuolabus occorre conseguire il la CQC persone (possono comunque essere guidati senza KD quando viaggiano scarichi per operazioni di manutenzione).

Sono previste le seguenti limitazioni:

- La patente D speciale abilita a guidare autobus con un numero massimo di 16 posti escluso il conducente (non è comunque valida per guidare autobus in servizio di linea, in servizio di noleggio con conducente e scuolabus).
- La patente D non può essere conseguita ne rinnovata dai minorati della vista.
- Per le pratiche registrate dal 01/10/2004 la patente D non consente di guidare autoveicoli per cui è prevista la patente cat. C

PATENTE CATEGORIA C

L'età minima per il conseguimento della patente C è 18 anni.

Il peso minimo dell'autocarro da utilizzare per l'esame è 7 t di massa complessiva a pieno carico.

La patente abilita a guidare autoveicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate con le seguenti limitazioni:

- fino a 21 anni il conducente è abilitato a guidare autocarri e trattori stradali fino a 7,5 t di massa complessiva a pieno carico (la limitazione può essere tolta conseguendo il CQC MERCI non accelerato - 260 ore).
- Oltre i 65 anni la patente va rinnovata ogni 2 anni in commissione medica ed il conducente può condurre solo veicoli isolati (autocarri e trattori stradali e mezzi d'opera) di qualsiasi massa; autotreni e autoarticolati solo fino a 20 t di massa complessiva a pieno carico, anche se muniti di patente CE (art.322 comma 4 b Codice della strada).
- La patente C speciale ha la limitazione di portata a 11,5 t.
- La patente C non può essere conseguita ne rinnovata dai minorati della vista.

A 65 anni entra in vigore il limite di massa complessiva 20 tonnellate per la patente CE.

Tra 65 e 68 anni si possono superare le 20 tonnellate unendo alla patente un'attestazione di sussistenza dei requisiti della validità di un anno rilasciata dalla commissione medica.

PATENTE CATEGORIA E

La patente E non può essere conseguita da chi è in possesso di patente speciale.

Categoria posseduta	Categoria richiesta	Mezzi che permette di guidare	Mezzo da utilizzare per l'esame
C	CE	- Autocarro o trattore + rimorchio	Autocarro o trattore + rimorchio
C e D	DE	- Autocarro o trattore + rimorchio	Autocarro o trattore + rimorchio

		- Autobus + rimorchio	
C e D	DK	- Autobus + rimorchio	Autobus + rimorchio
D	DE	- Autobus + rimorchio	Autobus + rimorchio
DE	C	- Autocarro senza rimorchio - Autobus + rimorchio	Autocarro
CE	D	- Autocarro o trattore + rimorchio - Autobus + rimorchio	Autobus